



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI TRAPANI**

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Monica  
Stocco, all'udienza del 06/04/2022 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 1186 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli Affari  
civili contenziosi vertente

**TRA**

, n.q. di liquidatore di / s.r.l. con  
sede in Alcamo (C.F.  
, (C.F.  
, con il patrocinio dell'avv. MAUCERI MARCELLO  
e , con elezione di domicilio in VIA VERSILIA, 2 90144 PALERMO, presso  
il medesimo difensore

parte opponente

**CONTRO**

S.P.A. (C.F. ), n.q. di mandataria di  
S.p.A. con il patrocinio dell'avv. GUCCIARDI FRANCESCO e dell'avv. , con  
elezione di domicilio in C/O AVV. LIGA PASQUALE CORSO ITALIA 77  
91100 TRAPANI, presso il medesimo difensore

parte opposta

**E NEI CONFRONTI DI**

S.P.A.n.q. di mandataria di  
S.R.L. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUCCIARDI  
FRANCESCO e , con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico, presso  
il difensore avv. GUCCIARDI FRANCESCO

parte terza intervenuta

OGGETTO: Contratti bancari(deposito bancario, etc)

CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano  
come da note scritte, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO**

Con atto di citazione ritualmente notificato gli odierni hanno proposto  
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.860/2017 emesso in data  
23.3.2017 nei confronti di . s.r.l. in persona del liquidatore  
, e di questi ultimi in  
qualità di fideiussori della società s.r.l.- eccependo la  
nullità delle clausole determinative degli interessi, spese, oneri e della loro  
capitalizzazione trimestrale dei contratti bancari inter partes.

Costituendosi in giudizio, l'opposta ha contestato la fondatezza delle  
eccezioni avversarie.

La società S.r.l., e per essa della  
S.p.A, si è costituita in giudizio quale cessionaria del credito  
ribadendo le argomentazioni contenute nella comparsa di risposta della  
propria dante causa.

Con la memoria ex art. 183 cpc depositata il 25.10.2019 gli opposenti hanno

eccepito anche la nullità delle fideiussioni stipulate in favore dell'opposta per contrasto con norme imperative, in quanto attuativa di intese anticoncorrenziali vietate dalla L. 287/90.

Così riassunti i termini della controversia, va anzitutto esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della società [redacted] s.r.l., alla quale è stato ingiunto il pagamento oggetto di causa, in quanto detta società si sarebbe estinta per intervenuta cancellazione dal registro delle imprese avvenuta il 29/09/2015 e dunque in epoca anteriore all'emissione del d.i. opposto.

L'eccezione è fondata.

In proposito va chiarito che gli effetti della cancellazione delle società dal registro delle imprese e tutte le vicende ad essa collegate, quali il regime della responsabilità per debiti non ancora soddisfatti al momento della cancellazione e la sorte delle sopravvenienze attive e passive, sono stati espressamente disciplinati, a seguito della riforma del diritto societario, tramite l'introduzione del D.Lgs. 6/2003.

La Corte di Cassazione, inoltre, in via generale ha chiarito che la cancellazione di una società (sia essa di capitali o di persone) dal registro delle imprese, è da considerarsi un evento estintivo della persona giuridica, indipendentemente dal fatto che tutti i rapporti ad essa facenti capo siano o meno stati definiti.

Tuttavia, come ha recentemente ribadito la Suprema Corte (C. Cass. sent. n. 6070 del 12.03.2013), a seguito dell'estinzione di una società tramite la sua volontaria cancellazione dal registro delle imprese, non si determina anche l'estinzione dei debiti non ancora soddisfatti che ad essa facevano capo.

In tutti questi casi opera invero un fenomeno di tipo successorio, in base al

quale le situazioni soggettive e i rapporti giuridici pendenti si trasferiscono ope legis in capo ai singoli soci, a tutela dei creditori e in sintonia con il principio della personale responsabilità dei soci per i debiti sociali rimasti insoddisfatti.

Questi ultimi divengono pertanto (gli unici) legittimati ad agire e resistere in giudizio in relazione a tali rapporti.

Applicando tali principi al caso di specie, deve rilevarsi il difetto di legittimazione passiva in capo alla società *[nome società]* s.r.l. in quanto cancellata prima dell'instaurazione del procedimento monitorio e quindi già a tale data non (più) titolare dei rapporti obbligatori pregressi ( cfr. certificato camerale allegato all'atto di citazione).

Rispetto ad essi, non può peraltro ravvisarsi un'ipotesi di successione nel processo, essendo onere del creditore – ricorrente in sede monitoria – individuare correttamente il titolare del debito al momento della proposizione della domanda di ingiunzione.

Tale onere non è stato assolto da parte opposta la quale ha chiesto l'emissione del decreto ingiuntivo nei confronti della società estinta, in persona del proprio liquidatore, chiedendo la condanna degli opposenti .

e *[nome società]* in qualità di fideiussori della società *[nome società]* s.r.l.

L'originaria carenza di legittimazione passiva della società ingiunta nel procedimento monitorio, pertanto non può ritenersi sanata, né invocando una successione nel processo del socio *[nome socio]*, né per effetto della proposizione dell'opposizione (Cass. 1 Aprile 2004 n. 6409 e Cass. 30 Marzo 2007 n. 7981).

Ciò posto, va poi esaminata l'eccezione di nullità della fideiussione prestata dagli opposenti in favore di spa per contrasto con norme imperative, in quanto attuativa di intese anticoncorrenziali vietate dalla L. 287/90.

La doglianza, articolata nelle memorie depositate il 25.10.2019 è ammissibile. La dedotta nullità dell'intesa anti-concorrenziale (coinvolgente lo schema contrattuale predisposto dall'ABI), costituisce, infatti, il presupposto di validità del titolo negoziale qui in questione (la fideiussione, indicata come conforme al modello ABI), da cui deriva la legittimazione attiva della creditrice, e configura un vizio rilevabile d'ufficio anche in sede di giudizio di legittimità (Cfr. Cass., Sez. U. -, Sentenza n. 7294 del 22/3/2017; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19251 del 19/7/2018; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8841 del 5/4/2017).

Occorre, inoltre, precisare come parte opponente abbia eccepito la nullità del contratto di fideiussione omnibus, esclusivamente ai fini della revoca del decreto ingiuntivo opposto e non mediante la formalizzazione di una domanda riconvenzionale, con la conseguenza che sussiste senz'altro la competenza funzionale del Tribunale adito alla trattazione della predetta eccezione.

Nel merito, occorre prendere avvio dalla recente sentenza delle Sezioni Unite 41994/2021 che ha pronunciato il seguente principio di diritto: i contratti di fideiussione a valle di intesa dichiarata parzialmente nulla dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, co. 2 lett.a), l.287/90 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt.2, co.3, l. 287/90 e dell'art.1419 c.c., in

relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.

La Suprema Corte osserva, in particolare, che detta nullità discende dal collegamento funzionale (e non negoziale) inscindibile che vi è tra l'intesa illecita a monte e l'atto consequenziale a valle, essendo quest'ultimo lo strumento che conclude il percorso illecito iniziato con l'intesa restrittiva finalizzata a far effettuare solo una scelta apparente del prodotto offerto dal mercato.

La Corte di Cassazione, sotto altro profilo, esclude la nullità totale della fideiussione (atto a valle), propendendo per una nullità parziale considerato che le altre clausole della fideiussione non sono violative della normativa antitrust e che le stesse clausole in oggetto, non sono di per sé illegittime, ma comportano una restrizione del mercato e della concorrenza solo in quanto frutto di una intesa da parte di molti istituti bancari comportante l'abbassamento qualitativo delle offerte rinvenibili sul mercato ed erodendo, quindi, la possibilità di scelta di valide alternative.

Ciò posto, nel caso di specie non risulta contestata sia l'esistenza dell'intesa restrittiva e della sua illiceità, sia la rispondenza delle clausole contenute nel contratto a valle, oggetto di giudizio, a quelle dichiarate nulle in quanto contrastanti con la normativa antitrust.

Non risulta, invece, allegata, prima ancora che provata, la volontà negoziale dei contraenti di ritenere essenziali, per la stipula della garanzia, le clausole da ritenersi nulle.

Deve, pertanto, ritenersi la nullità parziale del contratto di fideiussione

stipulato inter partes e in particolare delle clausole 2,6 e 8.

Ciò posto, l'eliminazione della deroga dell'art.1957 c.c. inserita nel contratto impone di ritenere l'estinzione della fideiussione per il mancato rispetto del termine di sei mesi entro il quale il creditore deve avanzare le sue istanze contro il debitore principale.

Non risulta contestato, infatti, che i rapporti bancari da cui trae origine la domanda monitoria siano stati chiusi il 30.6.2013.

A fronte di tale dato temporale, risulta pacifico che la domanda nei confronti della debitrice principale sia stata formulata in epoca successiva alla scadenza prevista dall'art. 1957 c.c..

Deve, pertanto, accogliersi l'eccezione di decadenza formulata in memoria ex art. 183 cpc, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo opposto deve essere integralmente revocato.

In applicazione del principio della soccombenza, l'opposta e la società intervenuta in solido devono essere condannate a rifondere le spese di lite nei confronti di parte opponente, che si liquidano in complessivi euro 9500,00 per onorari di difesa, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15% da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Le spese di ctu, come liquidate in atti, vanno poste a carico dell'opposta e della società intervenuta in solido

P.Q.M.

Il Giudice, disattesa ogni altra istanza, deduzione e difesa, definitivamente pronunciando,

accoglie l'opposizione formulata dagli opposenti e revoca il decreto ingiuntivo opposto;

condanna l'opposta e la società intervenuta in solido a corrispondere in favore di parte opponente le spese di lite che si liquidano, ai sensi del Dm 55 del 2014, in complessivi euro 9500,00 oltre Iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15% da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi assistatario;

pone le spese di ctu, come liquidate in atti, a carico dell'opposta e della società intervenuta in solido.

Così deciso in Trapani, all'udienza del 06/04/2022 .

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Monica Stocco, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.